

COMUNE DI CARINARO

Provincia di Caserta



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN MATERIA DI ASSISTENZA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.22 del 18.09.2020

Art. 1- OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento viene redatto ai sensi dell' art. 12 della legge 241/90 disciplina l'accesso e l'erogazione a privati degli interventi e dei servizi sociali del Comune di Carinaro a favore di persone o nuclei familiari iscritti nei registri dell'Anagrafe di Carinaro o di cittadini stranieri, che sono in regola con le vigenti norme che disciplinano il soggiorno e la permanenza delle persone prive della cittadinanza Italiana, in condizioni di temporaneo o permanente disagio socio-economico al fine di migliorare la qualità della vita, di elevare la cultura e di offrire migliori possibilità di studio alle persone meritevoli, di assicurare l'assistenza agli anziani, diversamente abili e minori, in generale di sostenere in forma concreta tutte le categorie più deboli e bisognose.

Art. 2- PRINCIPI

1. In attuazione delle norme di legge e statutarie, l'Ente si impegna a garantire, nei limiti delle risorse disponibili, interventi economici finalizzati alla prevenzione e/o rimozione di situazioni di povertà ed emarginazione e/o di disagio permanente o momentaneo dovuto all'insufficienza delle risorse economiche.

2. L'erogazione di **sussidi ordinari** in forma monetaria a soggetti privati vengono concessi unicamente in relazione a stati di bisogno con tangibile evidenza solo ed esclusivamente al verificarsi delle condizioni elencate nel successivo art.3 (**Titolo I**)

3. L'erogazione di **sussidi straordinari** in forma monetaria a soggetti privati vengono concessi unicamente in relazione a stati di bisogno con tangibile evidenza solo ed esclusivamente al verificarsi delle condizioni elencate nel successivo art.9(**Titolo II**)

TITOLO I SUSSIDI ORDINARI

Art. 3 – CONCESSIONI ORDINARIE IN FORMA MONETARIA

1. Le concessioni di sussidi economici ordinari ad integrazione del reddito, per far fronte a situazioni eccezionali di comprovata necessità, al verificarsi dei seguenti eventi:

- a) casi di accertata gravità socio-economica

sono erogate mediante bando pubblico approvato con atto di Giunta Comunale, detto atto dovrà contenere:

- i requisiti generali di ammissione;
- i criteri per la formazione della graduatoria;
- l'individuazione dei motivi di esclusione (*beneficiari di altre prestazioni sociali di sostegno al reddito*).

Nel bando non possono essere previsti parametri diversi da quelli indicati nel presente regolamento relativamente alla soglia massima del reddito ISEE.

2. Per gli scopi di cui ai presenti articoli, l'Amministrazione Comunale annualmente destina uno stanziamento pari al 80% in forma monetaria delle somme stanziare in Bilancio.

3. Il Comune eroga concessioni ordinarie in forma monetaria nel limite massimo di € 1.000.00 (mille/00) per nucleo familiare .

Art. 4 CONCESSIONI ORDINARIE SOTTO FORMA DI SERVIZI

1.L'Amministrazione promuove anche attività o iniziativa di tipo solidaristico e socio assistenziale sotto forma di fornitura di servizi:

a) spese per l'istruzione dei figli (libri di testo, refezione scolastica, trasporto scolastico, materiale didattico)– Spese alimentari e sanitarie -Spese per trasporto legate all'inserimento lavorativo- Spese relative a corsi formativi finalizzati all'inserimento lavorativo.

b) erogazione di servizi diversi anche con l'ausilio delle associazioni, enti o soggetti economici diversi operanti sul territorio, sulla base di apposite convenzioni.

2.Per gli scopi di cui al presente articolo, l'Amministrazione annualmente destina uno stanziamento pari al 20% sotto forma di servizi delle somme stanziare in bilancio.

3.Il Comune eroga gli interventi sotto forma di servizi nel limite massimo di €1.000,00 (mille/00) per nucleo familiare all'anno.

4.Le concessione di contributi economici in forma monetaria e sotto forma di servizi sono cumulabili.

Art. 5 – SOGGETTI BENEFICIARI ASSISTENZA ECONOMICA ORDINARIA

1.Hanno diritto all'assistenza economica ordinaria di cui all' art. 3 i cittadini residenti nel Comune di Carinaro da almeno 24 mesi che si trovano in particolare stato di disagio derivante da inadeguatezza del reddito rispetto al fabbisogno del nucleo familiare, con un reddito I.S.E.E., ai sensi del D.Lgs n. 109/1998, modificato dal D.Lgs n. 130/2000, riferito all'anno precedente e non superiore a euro **6.000,00** privo di patrimonio immobiliare, ad eccezione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e non possedere auto e/o motocicli intestati nell'anno di riferimento.

In caso di reddito I.S.E.E. superiore all'importo fissato l'istanza verrà accolta qualora si dichiarino che durante l'anno della richiesta si siano verificate situazioni tali da modificare in modo significativo la condizione socio-economica del richiedente.

Viene considerata la condizione effettiva certificata dello stesso e del suo nucleo familiare, ai fini di una reale e aggiornata valutazione della domanda.

Art. 6 - DEFINIZIONE DELLO STATO DI BISOGNO

1. Lo stato di bisogno è determinato dalla sussistenza di almeno due dei seguenti elementi:

a) insufficienza del reddito familiare per rispondere alle esigenze minime vitali di tutti i suoi componenti ed in mancanza delle persone tenute a provvedere, secondo l'art. 433 del Codice Civile, o che di fatto non vi provvedono;

b) incapacità totale o parziale di un soggetto che vive da solo a provvedere autonomamente a sé stesso;

c) grave difficoltà per una famiglia ad assicurare l'assistenza necessaria ad uno, o più, dei propri componenti;

d) esistenza di circostanze anche al di fuori dei casi sopraccitati, a causa delle quali, singoli o famiglie, siano esposti a rischi di emarginazione.

Art. 7 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE CONTRIBUTI ORDINARI

1. I cittadini residenti nel comune di Carinaro che intendono ottenere l'erogazione di sussidi economici ordinari devono presentare istanza in carta semplice o su apposito modulo predisposto dal Settore Servizi Sociali, corredata dalla certificazione I.S.E.E. (indicatore situazione economica equivalente) nei modi e termini stabiliti dal Bando (art.3 comma1).

Art. 8 - VALUTAZIONE DELLE ISTANZE CONTRIBUTI ORDINARI

1. Le richieste di erogazione di sussidi economici ordinari saranno istruite dall'ufficio servizi sociali che provvederà alla stesura della graduatoria tenendo conto dei requisiti indicati nel bando e alla trasmissione della stessa al Responsabile dell'area Affari generali per gli adempimenti consequenziali.

2. I servizi sociali del comune possono verificare l'effettiva situazione socio-economica avvalendosi di dati informativi messi a disposizione dagli enti erogatori di prestazioni previdenziali e può escludere dal beneficio economico le domande che presentino situazioni valutate inattendibili.

TITOLO II SUSSIDI STRAORDINARI

Art. 9 – SOGGETTI BENEFICIARI ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

1. Hanno diritto all'assistenza economica straordinaria i cittadini residenti nel Comune di Carinaro che si trovano ad affrontare una situazione contingente e imprevista (morte di un componente della famiglia, neoplasie, o altra patologie gravi);

2. Le concessioni di sussidi economici **straordinari** sono erogate “una tantum” unicamente per far fronte a situazioni eccezionali di comprovata necessità al verificarsi dei seguenti eventi:

- a) interventi chirurgici quali trapianti, neoplasie o altre patologie complesse debitamente certificate;
- b) decesso di un componente della famiglia, la cui richiesta può essere anche presentata da un familiare in linea retta dimostrata la reale indigenza della famiglia del deceduto e del familiare richiedente;

Art.10 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE CONTRIBUTI STRAORDINARI

1.I cittadini, residenti nel Comune di Carinaro, che intendono ottenere l'erogazione di sussidi economici straordinari devono presentare istanza in carta semplice o su apposito Modulo predisposto dal Settore Servizi Sociali, corredata dalla certificazione I.S.E.E. (indicatore situazione economica equivalente) riferita all'anno precedente, copia del documento di riconoscimento e documenti utili al fine della valutazione dell'eccezionale situazione di necessità.

2.L'istanza può essere presentata per un numero massimo di (3) tre volte all'anno.

3.La terza volta sarà accolta solo in caso di effettiva gravità della situazione e subordinatamente all'evasione delle prime istanze di altri richiedenti.

Art. 11 – VALUTAZIONE DELL'ISTANZA CONTRIBUTI STRAORDINARI

1.La valutazione dell'istanza "contributi straordinari" è affidata alla figura dell'assistente sociale che, preso atto della richiesta, predispone un'indagine socio economica ambientale del nucleo familiare attraverso un colloquio, una visita domiciliare e ulteriori approfondimenti, per accertare l'effettivo stato di indigenza e la natura del bisogno.

Al termine dell'istruttoria, l'Assistente Sociale stila una relazione e presenta al Responsabile del Settore Servizi Sociali la proposta di intervento: nel caso in cui l'assistente sociale ravvisa un bisogno di aiuto più complesso, chiede alla presa in carico del soggetto avviando un progetto assistenziale individualizzato.

2. Il Responsabile del Settore Servizi Sociali, prendendo atto della proposta assistenziale, della gravità del caso e della disponibilità finanziaria dell'Ente trasmette la proposta al Responsabile dell'area Affari Generali per i successivi adempimenti.

3. Il Comune eroga concessioni straordinarie in forma monetaria nel limite massimo di €1.200.00 (milleduecento/00) per nucleo familiare

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art.12– TRASPARENZA E TUTELA DEI DATI SENSIBILI

1. I provvedimenti di concessione devono essere pubblicati nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente" onde assicurare la massima trasparenza nell'erogazione di tali contributi. La pubblicazione deve intendersi quale misura finalizzata a prevenire fenomeni di corruzione.

La pubblicazione dei provvedimenti deve attenersi a quanto stabilito dal Garante per la protezione dei dati personali, impedendo l'identificazione del richiedente e le cause dello stato di bisogno all'origine della richiesta. (R.U.E. 679/2016 art.1 – Diritto alla protezione dei dati personali)

Art. 13– SANZIONI DI NATURA ECONOMICA

1. I beneficiari che traggono vantaggi impropri in base a risultanze di documenti non veritieri e/o alterati, ovvero documentino i rendiconti con atti parimenti non veri e/o alterati, decadono dal beneficio e sono obbligati alla restituzione della sovvenzione maggiorata degli interessi bancari.

Art. 14- RINVIO ALLE LEGGI E REGOLAMENTI

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alle leggi e regolamenti in materia.

Art. 15 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio comunale ed annulla ogni altra disposizione regolamentare precedente.

2. Copia del presente regolamento, a norma dell' art. 29 L. 816/1985 sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e pubblicato sul sito istituzionale del comune di Carinaro www.comune.carinaro.ce.it alla sezione “ Atti Comunali- Regolamenti”